



# FIGC

Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma Centralino: +39 06/84911  
www.figc.it

## COMUNICATO STAMPA



Roma, 30 luglio 2015

### CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

#### RIUNIONE GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015

**1. Ricorso Sig. ALESSANDRO DESOLDA**  
avverso la sanzione della inibizione per anni 3 e dell'ammenda di € 50.000,00, inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 comma 1 e art. 7 commi 1, 2, 5 C.G.S., in relazione alla gara Taranto/Matera del 30.3.2014, seguito deferimento del Procuratore Federale del 7.5.2015 (nota n. 10079/710 pf13-14 AM/SP/ma) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)

**2. Ricorso Sig. SAVERIO COLUMELLA**  
avverso la sanzione della inibizione per anni 3 e dell'ammenda di € 50.000,00, inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1, comma 5 e art. 7 commi 1, 2, 5 C.G.S., in relazione alla gara Taranto/Matera del 30.3.2014, seguito deferimento del Procuratore Federale del 7.5.2015 (nota n. 10079/710 pf13-14 AM/SP/ma) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)

Riuniti i ricorsi nn. 1, 2 e 3:  
**RESPINGE** i ricorsi nn. 1, 2.  
**ACCOGLIE IN PARTE** il ricorso n. 3, rideterminando la sanzione della penalizzazione a punti 2 nella Stagione Sportiva 2015/2016.



### **3. Ricorso MATERA CALCIO S.R.L.**

avverso la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica inflitta alla società reclamante, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2, per le violazioni ascritte al sig. Saverio Columella, nonché a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell'art. 4, comma 5 C.G.S. per le violazioni ascritte al sig. Alessandro Desolda, entrambe in relazione alla gara Taranto/Matera del 30.3.2014, seguito deferimento del Procuratore Federale del 7.5.2015 (nota n. 10079/710 pf13-14 AM/SP/ma) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)

### **4. Ricorso calc. DE ROSA MARIO**

avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2016 inflitta al reclamante seguito deferimento della Procura Federale, in relazione alla gara Sporting Guardia/Montesarchio del 21.12.2013, per violazione di cui all'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S. (nota n. 7743/757 pf 13 14 del 24.6.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015)

### **5. Ricorso calc. FIORILLO FEDERICO**

avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2016 inflitta al reclamante seguito deferimento della Procura Federale, in relazione alla gara Sporting Guardia/Montesarchio del 21.12.2013, per violazione di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S. (nota n. 7743/757pf13- 14/MS/vdb del 24.6.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015)

### **6. Ricorso Calc. ERICO DYLAN**

avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2016 inflitta al reclamante seguito deferimento della Procura Federale, in relazione alla gara Sporting Guardia/Montesarchio del 21.12.2013, per violazione di cui all'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S. (nota n. 7743/757pf13- 14/MS/vdb del 24.6.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015)

### **Riuniti i ricorsi nn. 4,5,6,7,8,9 e 10 rispettivamente:**

**ACCOGLIE** il ricorso n. 4 e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta;  
**ACCOGLIE PARZIALMENTE** i ricorsi nn. 5,6,7,8 e 9, e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica a tutto il 29 febbraio 2016,

**DICHIARA INAMMISSIBILE** il ricorso n. 10



**7. Ricorso Calc. COLETTA MAURO**

avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2016 inflitta al reclamante seguito deferimento della Procura Federale, in relazione alla gara Sporting Guardia/Montesarchio del 21.12.2013, per violazione di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S. (nota n. 7743/757pf13- 14/MS/vdb del 24.6.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015)

**8. Ricorso Calc. BORRELLI UMBERTO**

avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2016 inflitta al reclamante seguito deferimento della Procura Federale, in relazione alla gara Sporting Guardia/Montesarchio del 21.12.2013, per violazione di cui all'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S. (nota n. 7743/757pf13- 14/MS/vdb del 24.6.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015)

**9. Ricorso Calc. VALENTE SIMONE**

avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2016 inflitta al reclamante seguito deferimento della Procura Federale, in relazione alla gara Sporting Guardia/Montesarchio del 21.12.2013, per violazione di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S. (nota n. 7743/757pf13- 14/MS/vdb del 24.6.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015)

**10. Ricorso A.S. SPORTING GUARDIA**

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2015/2016,
- ammenda di € 2.000,00, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., inflitte alla reclamante seguito deferimento della Procura Federale, in relazione alla gara Sporting Guardia/Montesarchio del 21.12.2013, per violazione di cui all'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S. (nota n. 7743/757pf13- 14/MS/vdb del 24.6.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015)



**11. Ricorso Sig. BELLOLI FELICE**

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 4 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, nonché degli artt. 5, comma 1 e 5, e 11, comma 1, C.G.S. (nota n. 11614/822 pf14-15 SP/blr dell'8.6.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 6/TFN del 9.7.2015)

**RESPINTO**

**12. Ricorso Sig. LAURENZA NICOLA**

avverso le sanzioni:  
- inibizione di mesi 4;  
- ammenda di € 4.000,00,  
inflitte al reclamante, all'epoca dei fatti Presidente AC Varese 1910, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1bis comma 1 ed all'art. 8 comma 15 C.G.S. (nota n. 10528/326 pf14-15 AM/SP/ma del 15.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 26.6.2015)

**INAMMISSIBILE**

**13. Ricorso A.S. VARESE 1910**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 inflitta alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni di cui all'art. 1 bis comma 1 ed all'art. 8 comma 15 C.G.S. ascritte al sig. Laurenza Nicola, all'epoca dei fatti Presidente della Società (nota n. 10528/326 pf14-15 AM/SP/ma del 15.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 26.6.2015)

La C.F.A. preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento

